



## CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

**Affidamento in concessione del servizio di erogazione di bevande e altri generi di ristoro attraverso l'installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica da collocarsi presso gli immobili del Comune di Grottammare-CIG Z103CEC283.**

Art. 1 – Oggetto .....	2
Art. 2 – Sedi del servizio e potenziali utenti .....	2
Art. 3 – Durata della concessione .....	2
Art. 4 – Obbligatorietà dell'offerta.....	3
Art. 5 – Valore stimato della concessione .....	3
Art. 6 – Costi della sicurezza (DUVRI) .....	3
Art. 7 – Criterio di aggiudicazione .....	3
Art. 8 – Validità della graduatoria .....	4
Art. 9 – Corrispettivi, canone e tracciabilità.....	4
Art. 10 – Numero e caratteristiche delle apparecchiature.....	5
Art. 11 – Installazione e gestione dei distributori .....	6
Art. 12 – Specifiche tecniche minime e prezzi dei prodotti in vendita.....	8
Art. 13 – Misure in materia di sanità ed igiene - sistema HACCP .....	12
Art. 14 – Assistenza, manutenzione e pulizie .....	13
Art. 15 – Responsabilità per danni a persone e/o cose e polizza assicurativa.....	14
Art. 16 – Cessione del contratto, affitto di azienda e subconcessione.....	15
Art. 17 – Garanzia provvisoria e definitiva definitiva.....	15
Art. 18 – Adeguamento dei prezzi - reportistica.....	15
Art. 19 – Responsabile designato dal concessionario e referenti comunali (DEC, referenti interni).16	
Art. 20 – Penali .....	16
Art. 21 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutoria espressa.....	17
Art. 22 – Recesso del concessionario .....	18
Art. 23 – Obblighi verso i dipendenti e osservanza CCNL.....	18
Art. 24 – Applicazione codice di comportamento dei dipendenti pubblici e divieto di pantouflage.18	
Art. 25 – Foro competente .....	19
Art. 26 – Rinvio .....	19
Art. 27 – Stipula del contratto e relative spese, imposte e tasse.....	19
Art. 28 – Trattamento dei dati .....	19
Art. 29 – Documenti da consegnare alla Amministrazione Comunale.....	19



### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente capitolato disciplina il servizio di somministrazione di generi di ristoro (bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati, snack e altri generi di ristoro) mediante l'installazione e la gestione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici in spazi di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione comunale così come descritto all'art. 2.

Si evidenzia che l'uso del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e pertanto il Concessionario, non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancato utilizzo.

### **Art. 2 – Sedi del servizio e potenziali utenti**

Il servizio di somministrazione è rivolto ai dipendenti dell'Amministrazione e agli utenti esterni interessati, all'interno delle sedi di seguito elencate i cui valori di utenza stimata sono puramente indicativi:

<b>Sedi</b>	<b>Numero potenziali utenti stimati interni/esterni all'anno</b>
1-Biblioteca, Via Matteotti 41	1.800,00
2-Teatro delle Energie, Via Ischia I, 301	1.485,00
3-Ospitale, Via Palmaroli, 19	1.170,00
4-Sede comunale, Via Marconi 50	2.730,00
5-Deposito comunale, Via California	234,00
6-Ospitale, via Palmaroli, esterno	657,00

I siti individuati a insindacabile e inappellabile giudizio dell'Amministrazione in relazione alle proprie effettive esigenze potranno subire variazioni (in aumento o decremento) a seconda delle esigenze funzionali e organizzative dell'Ente nell'arco di durata della concessione, nei casi espressamente previsti dall'art. 189 comma 1 del D. lgs 36/2023. Il Concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni entro i limiti previsti dall'art. 189 comma 2 del citato D.lgs 36/2023 individuando, di concerto con l'Amministrazione comunale, spazi ritenuti idonei.

Il canone di cui al successivo art. 9 sarà pertanto proporzionalmente aumentato/diminuito in relazione al maggiore/minore numero di installazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale. A tali variazioni la ditta aggiudicataria sarà impegnata ad adeguarsi. Il Concessionario dovrà dar corso alla variazione nel termine di 20 giorni, pena l'applicazione di una penale come richiamato al successivo art. 20.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare alla ditta l'esigenza di spostare le macchine in luoghi differenti da quelli indicati al presente articolo per esigenze di servizio o di idoneità dei locali; in tal caso la ditta si impegna ad adeguarsi entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e a sostenere tutte le spese connesse.

Il concessionario si impegna a installare e gestire distributori automatici aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero dei possibili potenziali utenti.

### **Art. 3 – Durata della concessione**

La durata della concessione è di n. 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, il Comune di Grottammare si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di competenza, alle medesime condizioni, per una durata massima pari ad ulteriori n. 2 (due) anni.

È prevista la possibilità di proroga tecnica, ai sensi art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, per un periodo non superiore a sei mesi agli



stessi prezzi, patti e condizioni del presente affidamento per il periodo indicato dall'Amministrazione comunale.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso ed il Concessionario sarà tenuto al ritiro, a proprie cure e spese, dei distributori nei termini di cui al successivo art. 11.

#### **Art. 4 – Obbligatorietà dell'offerta**

La presentazione dell'offerta implica che il concorrente accetta tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato.

L'offerta, da presentarsi entro il termine stabilito nella RDO Mepa e nella lettera di invito, avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del Codice Civile, obbligando immediatamente la ditta offerente nei confronti del Comune.

Per il Comune, il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipulazione del contratto.

#### **Art. 5 - Valore stimato della concessione**

Ai sensi dell'articolo 179, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il valore economico complessivo stimato della concessione è quantificato in € 39.976,20, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo biennale e di proroga tecnica di sei mesi. Si precisa che tale valore è stato stimato dall'Amministrazione e che tale stima ha carattere puramente indicativo e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio di distribuzione di generi alimentari attraverso i distributori automatici. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 lettera c) dell'Allegato I.1 e dell'art. 177 del D.lgs 36/2023, la controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente ed essenzialmente nel diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico del servizio oggetto della presente concessione, con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. Non è pertanto prevista la corresponsione da parte dell'Amministrazione Comunale di alcun corrispettivo nei confronti del concessionario. Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

#### **Art. 6 – Costi della sicurezza (DUVRI)**

In relazione a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 per la concessione in oggetto si ritiene che non sussista obbligo di redazione del DUVRI, i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

Si precisa che ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008 l'impresa dovrà indicare nell'apposito spazio previsto nel modello di offerta economica, il costo relativo alla sicurezza preventivato.

#### **Art. 7 – Criterio di aggiudicazione**

Ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs 36/2023 tutte le ditte che avranno presentato la manifestazione di interesse in conformità ad apposito avviso saranno invitate a presentare offerta tramite RDO sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip s.p.a., Bando servizi, area merceologica Ristorazione, categoria "Servizio di gestione distributori automatici"; si procederà all'invito anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida. Ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs 36/2023 l'affidamento avverrà mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inteso come maggiore canone da corrispondere all'Amministrazione espresso mediante una percentuale di rialzo sul canone annuo a base di gara previsto al successivo art. 9, tenuto conto che trattasi di prestazioni con caratteristiche



standardizzate, ripetitive e le cui condizioni sono definite dal mercato. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il prezzo dei prodotti non viene posto a base di gara ma predeterminato dall'Amministrazione comunale come precisato al successivo art. 12.

#### **Art. 8 - Validità della graduatoria**

L'Amministrazione si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento del concessionario, di risoluzione del contratto o di recesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del Codice, avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

#### **Art. 9 - Corrispettivi, canone e consumi e tracciabilità**

Il servizio non prevede alcun corrispettivo a carico dell'Amministrazione in quanto il concessionario sarà remunerato dal costo delle consumazioni effettuate dal personale dipendente del Comune di Grottammare e dall'utenza esterna, pertanto, nulla sarà dovuto direttamente dall'Amministrazione alla ditta per l'installazione e gestione dei distributori automatici né a titolo di compenso, rimborso, né a qualsiasi altro titolo.

L'impresa dovrà corrispondere a favore dell'Amministrazione annualmente e anticipatamente per la concessione degli spazi e a titolo di rimborso spese forfettario la somma offerta in sede di RDO in aumento rispetto al valore posto a base d'asta di Euro 1.670,00 annuali come di seguito individuata:

<b>Sedi</b>	<b>Numero distributori automatici di alimenti, bevande calde e fredde</b>	<b>Canone annuo di concessione e rimborso forfettario a base d'asta netto</b>
1-Biblioteca, Via Matteotti 41	2	€ 373,00
2-Teatro delle Energie, Via Ischia I, 301	2	€ 305,00
3-Ospitale, Via Palmaroli, 19	2	€ 242,00
4-Sede comunale, Via Marconi 50	2	€ 565,00
5-Deposito, Via California	2	€ 50,00
6- Ospitale, Via Palmaroli, esterno	1 (solo bevande fredde)	€ 135,00
		<b>€ 1.670,00</b>

Il canone di concessione offerto in sede di RDO deve essere versato per il primo anno entro 15 giorni dalla stipula del contratto e per gli anni successivi entro lo stesso mese in cui è avvenuto il primo versamento presso la Tesoreria comunale. Il mancato pagamento del canone entro i termini comporterà l'applicazione della penale di cui all'articolo 20 del presente capitolato, salva la facoltà del concedente di revocare la concessione ai sensi dell'articolo 21 del presente capitolato.

Si precisa che il canone di concessione sarà aggiornato a partire dal 2° anno di concessione nella misura del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'Amministrazione comunicherà l'aumento del canone a mezzo Posta elettronica certificata con valore di ricevuta legale e l'adeguamento decorrerà dal primo di gennaio di ciascun anno.

Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. A tal fine, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento



nonché gli estremi di ogni dazione di denaro destinata alla stazione appaltante devono riportare il codice CIG indicato in intestazione al presente Capitolato.

La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento, e con eventuali interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 10 - Numero e caratteristiche delle apparecchiature**

La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine devono essere quelle di seguito riassunte:

- **tipo A1) n° 5** Distributori Automatici di bevande calde per l'erogazione di prodotti per prima colazione (caffè, latte, thè, cappuccino, cioccolato, ecc.) idonei per un'ampia autonomia di lavoro;
- **tipo A2) n° 5** Distributori Automatici di bevande fredde e snack adatti per l'erogazione di prodotti di vario genere (bevande fredde e snacks confezionati), idonei per un'ampia autonomia di lavoro;
- **tipo A3) n° 1** Distributore Automatico di bevande fredde, idonei per un'ampia autonomia di lavoro;

Dov'è prevista l'installazione di due macchine per ogni sede (tipo A1 e A2), in alternativa potrà essere prevista l'installazione di una sola macchina per sede avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- **tipo A4) n° 5** Distributore Multifunzione Automatico a ingombro ridotto, in grado di distribuire sia bevande calde che snack e bevande fredde: installazione a colonna di distributore automatico bevande calde con appendice dipendente in batteria di un erogatore collegato di snack e bevande fredde o soluzione tecnico/logistica equivalente (dimensioni di ingombro indicative larghezza 60 cm per profondità di 1 m). In quest'ultimo caso il canone annuale sarà comunque conteggiato come se i distributori automatici fossero due separati.

Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete e prevedere l'erogazione del resto. Il Concessionario potrà installare anche macchine in grado di erogare prodotti con sistemi alternativi (tessere, microchip, chiavette, ecc.).

Presso ciascuna area di ristoro dovranno essere posizionati dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo il sistema in uso nel Comune di Grottoammare.

I distributori automatici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione classe energetica A o superiori, privi di difetti tecnici e muniti del marchio CE o di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata del servizio;
- essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26/03/1980 n. 327 e ss.mm.ii. e conformi al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e dotati di un sistema di protezione contro i contatti elettrici;
- essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in materia, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- rispettare le norme CEI EN 60335 – “Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”;
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P. e prevedere dei piani di autocontrollo;
- avere un sistema di illuminazione a led a basso consumo energetico;
- essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;





- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto (evidenziando gli eventuali prodotti provenienti dal mercato equo e solidale, da agricoltura biologica, prodotti per celiaci) e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, la marca, la composizione con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome e la ragione sociale del produttore o del gestore, ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione;
- riportare una targhetta recante il numero identificativo dell'apparecchiatura, nominativo e ragione sociale del gestore, e le modalità per contattare via telefono e/o via fax il servizio di assistenza / referente del gestore per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti;
- prevedere un sistema di contabilizzazione, secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale e tributaria;
- essere dotati di sistema di pagamento con monete/banconote;
- essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta e dotati di dispositivo rendi-resto;
- essere dotati eventualmente di "lettore" per strumenti elettronici "cash less" (es. chiavetta magnetica ricaricabile etc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed onere del gestore previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
- la chiave elettronica dovrà essere di ultima generazione, di ridotte dimensioni, affidabile, con possibilità di incrementare il credito con una qualsiasi somma di denaro mediante gettoniera posta sui distributori automatici. Nel caso di malfunzionamento non dovuto a manomissioni, dovrà essere sostituita dall'impresa con uguale credito accertato senza ulteriori costi da parte dell'utilizzatore;
- segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale assenza di monete per il resto;
- fornire automaticamente un adeguato numero di bicchierini, cucchiaini e/o palette (in materiale a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili in conformità alla Direttiva UE 2019/904 così come recepita dal D.lgs. 196/2021, non in plastica o polistirene espanso) e consentire altresì la possibilità di scelta dello zucchero;
- essere provvisti di adeguate protezioni come involucri e quant'altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore;
- essere provvisti di impianti refrigerante privi di CFC. I fluidi frigoriferi utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale e di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra.

### **Art. 11 – Installazione e gestione dei distributori**

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito, a regola d'arte, sotto la completa responsabilità dell'impresa appaltatrice, con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

L'Amministrazione non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno delle varie sedi.

La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del concessionario.



La ditta concessionaria dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione e gli allacciamenti dei distributori nei siti indicati al precedente articolo 2, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, utilizzando modelli di distributori compatibili con gli impianti elettrici esistenti nelle varie sedi comunali e collegandoli agli allacci/prese già in essere. Le caratteristiche dei locali e impianti dovranno essere verificati, a cura delle imprese concorrenti, in sede di **sopralluogo obbligatorio**.

Il Comune concedente mette a disposizione i punti di fornitura dell'energia elettrica, ma NON consente l'allacciamento dei distributori alle condutture interne dell'acqua potabile NÉ AGLI SCARICHI: pertanto i distributori dovranno essere autonomi nella gestione dell'acqua necessaria alla produzione di bevande calde.

L'installazione dei distributori dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni indicate nei piani di evacuazione e di emergenza delle varie sedi di attività comunali, lasciando inalterate le vie di esodo e non occupando le uscite di emergenza e le porte REI di compartimentazione, oltre che nel rispetto delle normative tutte relative alla sicurezza impiantistica. I distributori dovranno altresì essere compatibili con gli impianti esistenti. Ogni eventuale adeguamento che risulti necessario per l'installazione dei distributori, comprese le certificazioni necessarie per gli impianti adeguati e/o modificati, sono a carico della ditta concessionaria.

È a carico dell'ente comunale la spesa per i consumi di energia elettrica necessari al funzionamento dei distributori, in quanto forfettariamente ricompresa nel canone di concessione.

I distributori dovranno essere gestiti senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.

Il concessionario sarà tenuto a:

- verificare l'ottimale funzionamento dei distributori;
- garantire il costante rifornimento dei prodotti e della moneta per erogare i resti;
- intervenire nel caso di segnalazione della necessità di rifornimento di prodotti e/o di moneta per erogare i resti entro 24 ore dalla chiamata;
- prevedere su ogni distributore l'indicazione del numero telefonico del contact center a cui segnalare eventuali malfunzionamenti/mancata erogazione di determinati prodotti;
- effettuare l'assistenza tecnica e ripristino del funzionamento degli apparecchi nel caso di segnalazione guasti entro 24 ore dalla chiamata; qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del distributore entro il predetto termine massimo stabilito, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro il termine massimo di 72 (settantadue) ore lavorative decorrenti dalla richiesta di intervento con un apparecchio con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
- eseguire gli interventi di manutenzione in condizioni di sicurezza, durante gli orari di apertura degli edifici comunali;
- effettuare il rifornimento dei distributori in condizioni di sicurezza, dopo aver isolato la macchina da fonti di energia, durante gli orari di apertura degli edifici comunali;
- alla pulizia, sia interna che esterna, della macchine, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse e la pulizia delle zone immediatamente adiacenti ai distributori;
- in particolare deve essere assicurata la raccolta e lo smaltimento delle cialde utilizzate e il posizionamento di contenitori di rifiuto presso ogni punto di distribuzione;
- ripristino e riparazione degli immobili e relative pertinenze conseguenti a eventuali danni causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire:

- prima della stipula del contratto l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate con copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ai sensi delle leggi vigenti e del manuale



d'uso, la tipologia dei prodotti erogati, la potenza assorbita, nonché i relativi aggiornamenti in caso di modifiche;

- comunicazione annuale degli incassi effettuati per ciascun distributore.

Tutti gli interventi tecnici (installazione e manutenzioni) dovranno essere eseguiti da personale specializzato.

Nel corso del contratto il concessionario potrà sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione del Comune e fermo restando l'obbligo di fornitura dei prodotti di cui al successivo articolo 12.

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie ovvero lo spostamento dei medesimi per qualsiasi motivo connesso con l'utilizzo degli spazi entro gli edifici in cui sono installati; il concessionario dovrà rimuovere o spostare, a propria cura e spese, i distributori entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune.

Al termine del contratto la ditta dovrà asportare le proprie apparecchiature entro il termine di 10 giorni dalla richiesta del Comune.

## **Art. 12 – Specifiche tecniche minime e prezzi dei prodotti in vendita**

### Specifiche tecniche dei prodotti da erogare

I prodotti posti in distribuzione dovranno essere di alto livello qualitativo, conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene alimentare, conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari e contenere esclusivamente ingredienti totalmente esenti da Organismi Geneticamente Modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e ss.mm.ii.) e grassi idrogenati.

Tutti i prodotti in distribuzione dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di etichettatura di prodotti alimentari (marca – indicazione di tutti gli ingredienti, scadenza, tipo di confezionamento, ecc.) – come da disposizioni vigenti in materia.

Il gestore dovrà essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificamente dal D.lgs. n. 155/1997. Il manuale dovrà prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

I prodotti distribuiti consisteranno in bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi di frutta, bevande calde da colazione (quali caffè, caffè decaffeinati, tè, latte, cappuccino, ginseng, caffè d'orzo, cioccolato), snack dolci o salati preconfezionati a lunga conservazione e prodotti freschi. È fatto divieto di vendita, attraverso i distributori automatici installati, di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non specificato nel presente Capitolato. È vietata altresì la vendita di chewing gum, caramelle e prodotti similari, salvo apposita autorizzazione della Stazione Appaltante.

I distributori dovranno consentire l'erogazione **almeno dei seguenti prodotti:**

**1) Bevande calde e a cialde:** *caffè espresso, caffè espresso decaffeinato, bevanda al latte bianco, cappuccino, the, cioccolata.*

I distributori installati devono erogare bevande calde di ottima qualità, caffè, sia in cialda che in grani macinati all'istante, di qualità elevata.

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande devono comunque rispettare i seguenti contenuti minimi per porzione:

- *bevande a base di caffè:* almeno una tipologia di bevande a base di caffè dovrà essere di I<sup>a</sup> miscela bar, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione;
- *bevande a base di latte:* grammatura minima di gr 8 di latte in polvere a ogni erogazione;
- *cappuccino* - almeno gr 8 di latte in polvere a ogni erogazione;





- *bevande a base di the*: grammatura minima per erogazione pari a gr 14 di tè in polvere;
- *bevande gusto cioccolata*: almeno gr 21 di miscela di cioccolato - cacao in polvere ad ogni erogazione

Potranno altresì essere erogati:

- *caffè d'orzo*: grammatura minima gr. 3 di orzo solubile cad. erogazione;
- *cappuccino d'orzo*: grammatura minima di gr. 7 di latte in polvere (stesse caratteristiche di cui sopra) e di gr. 3 di orzo solubile cad. erogazione;
- *erogazioni combinate* come: caffè macchiato, cappuccino con cioccolato, cioccolato con latte, ecc.
- *caffè al ginseng, caffè equosolidale o biologico*

**2) Bevande fredde in bottiglia:** *acqua oligominerale naturale, acqua oligominerale frizzante.*

Le bevande fredde devono essere erogate nelle seguenti confezioni:

- *acqua naturale*: bottiglia in PET capacità 50 cl;
- *acqua frizzante*: bottiglia in PET capacità 50 cl;

**3) Bevande fredde in lattina e tetrapack:** *aranciata, cola, the vari gusti, succhi di frutta vari gusti in brick, succhi di frutta in bottiglia vari gusti, bevande in tetrapak, bibite tipo integratore*

- *the e altre bevande*: bottiglia in PET capacità 50 cl;
- *bibite di 1<sup>a</sup> qualità in lattina* (bevanda o succo di frutta) capacità 33 cl;
- *bibite di 1<sup>a</sup> qualità in tetrapak o in contenitori in ogni caso riciclabili* capacità 20 cl.

**4) Prodotti nutrizionalmente corretti dolci e salati in monoporzione.** Trattasi di a) alimenti preconfezionati dolci, salati provenienti da rete commerciale tradizionale, delle primarie e più diffuse marche a livello nazionale, garantiti per qualità, igiene e freschezza, quali biscotti, wafer, croissant, patatine, cracker/schiacciatine; b) alimenti freschi preconfezionati con conservazione a norma di legge quali panini farciti, tramezzini ecc.

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza e dovrà essere di prima qualità e proveniente da primarie ditte produttrici.

Gli alimenti dovranno appartenere a primari marchi a rilevanza nazionale garantiti per qualità, igiene e freschezza, prediligendo, quando possibile, i prodotti "a filiera corta". Dovranno altresì essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e dell'Unione europea.

Tra le bevande e gli snacks possono essere forniti prodotti del commercio equo e solidale e/o prodotti biologici.

Per prodotti del commercio equo e solidale si intendono prodotti che promuovono "giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica", così come previsto dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.

I prodotti del mercato equo e solidale devono, inoltre, essere importati e distribuiti da organizzazioni del commercio equo e solidale accreditate a livello nazionale e/o internazionale (ad esempio, WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale, consorzio CTM Altromercato e Fair Trade Transfair Italia a livello nazionale).

I prodotti equosolidali forniti dal Concessionario dovranno, pertanto, riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per esser classificati come tali.



Per prodotti biologici si intendono, ai sensi del Regolamento (Ue) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e del D.M. n. 229771 del 20.05.2022, prodotti provenienti da “un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.”

Tali prodotti devono altresì provenire da fornitori in possesso della certificazione ufficiale che attesti la conformità delle attività svolte alle regole di produzione biologica e di etichettatura. Tale certificazione deve essere rilasciata da uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. L’elenco degli Organismi di controllo certificati è reperibile al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189>

I prodotti di natura biologica forniti dal Concessionario dovranno, pertanto, riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per esser classificati come tali.

Inoltre:

- I distributori automatici devono garantire la presenza contemporanea di vari tipi di bevande, merendine, biscotti, snack dolci e salati ad eccezione di quello in esterno previsto solo per bevande fredde;
- Tutti gli alimenti devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza);
- Ogni prodotto dovrà riportare l’indicazione della composizione e la data di scadenza;
- I prodotti devono essere sostituiti almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso.

L’inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

#### Elenco dei prodotti e relativi prezzi

Il Concessionario, entro 15 giorni dalla stipula del contratto consegna al DEC i seguenti documenti:

- elenco dei prodotti erogati, identificati con la propria marca commerciale e formato suddiviso tra le diverse tipologie (bevande calde, bevande fredde, snacks salati e dolci) e dei relativi prezzi, opportunamente aggiornato sulla base dei prezzi indicati nel presente capitolato;
- per i prodotti equosolidali o biologici ove inseriti in vetrina: appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti;
- attestazione, mediante dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante del Concessionario ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati;

I prezzi di vendita all’utenza devono essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto in tutte le sedi interessate dal servizio, a prescindere dal tipo di distributore installato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti che, per qualsiasi motivo, non ritenga debbano essere erogati in quanto dannosi per la salute o non rispettosi delle condizioni contrattuali pattuite.



Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al concessionario l'inserimento di ulteriori prodotti nel corso della concessione. Il concessionario potrà inserire nei distributori anche altri prodotti, rientranti nelle tipologie previste, solo se preventivamente concordato con il DEC, il quale dovrà rilasciare il proprio nulla osta tenendo conto delle prescrizioni del presente Capitolato. A seguito di detta modifica dovrà essere inviato alla Stazione appaltante l'elenco aggiornato dei prodotti e dei relativi prezzi.

In caso di vendita di prodotti difformi da quanto previsto nel capitolato e/o non autorizzati la Stazione appaltante intima al Concessionario la rimozione degli stessi entro 3 gg lavorativi. Qualora il Concessionario non vi provveda, si procederà all'applicazione della relativa penale.

I prezzi all'utenza, comprensivi di IVA, dei prodotti/tipologie richieste NON dovranno essere superiori a quelli sotto indicati:

TABELLA DEI PREZZI

Categoria	Numero	Prodotto	Prezzo
A Bevande calde	1	Caffè espresso	€ 0,60
	2	Caffè decaffeinato	€ 0,60
	3	Caffè d'orzo	€ 0,60
	4	Ginseng	€ 0,60
	5	Cappuccino	€ 0,80
	6	Latte	€ 0,60
	7	Thè	€ 0,60
	8	Cioccolato	€ 0,80
	9	Altre bevande calde:(camomilla, thè deteinato, ecc.)	€ 0,60
B Bevande fredde	1	Acqua naturale e frizzante bottiglia PET da lt. 0,50	€ 0,35
	2	Coca cola/ Aranciata in lattina da 33 cl	€ 0,80
	3	Thè vari gusti	€ 0,80
	4	Succhi di frutta vari gusti 20 cl	€ 0,80
	5	Bevande in lattina minimo 33 cl	€ 0,80
	6	Bevande in tetrapak minimo 20 cl	€ 0,60
C Snack salati e dolci di vario tipo	1	Patatine e altri prodotti salati vari tipi minimo 25 gr	€ 0,70
	2	Salatini tipo cracker	€ 0,60
	3	Prodotti lievitati dolci	Da € 0,70 a 1,00
	4	Snack dolci / merendine	Da € 0,70 a 1,15
	5	Biscotti farciti	
	6	Biscotti	
	7	Barrette al cioccolato	
D Alimenti freschi	1	Tramezzini farciture varie	€ 2,10
	2	Panini farciture varie	€ 2,10
	3	Frutta monoporzione	€ 1,40

Materiale di consumo (bicchieri e palette)

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso e di limitare l'incidenza del servizio sull'ambiente, le bevande calde devono essere erogate in bicchieri realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con



materiali biodegradabili e/o compostabili, in conformità alla Direttiva UE 2019/904 e al D.lgs n. 196/2021.

In particolare, i bicchieri per le bevande dovranno rispettare i requisiti di marcatura previsti dell'art. 7 del D.lgs n. 196/2021 e gli agitatori per bevande dovranno essere realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, con certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, aventi percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori a quelle previste dal comma 3 dell'art. 5 del D.lgs n. 196/2021. È tuttavia consentito l'utilizzo di bicchieri monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.lgs n. 196/2021 fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma della norma citata. È, altresì, consentito l'utilizzo di agitatori per bevande in plastica fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs n. 196/2021.

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 o la prova dell'utilizzo di bicchieri/palette in materiale non conforme che sono stati immessi nel mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs n. 196/2021.

### **Art. 13 - Misure in materia di sanità ed igiene - sistema HACCP**

Il concessionario è tenuto all'adozione del manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (D.Lgs. 155/97 ora abrogato e sostituito dal Regolamento CE 178/2002 e Regolamento CE 852/2004 attuato in Italia con D.Lgs. 6/11/2007 n. 193. Gli oneri relativi all'autocontrollo sono a totale carico del concessionario.

Il concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con il servizio reso, in particolare in relazione a:

- qualità dei prodotti in vendita;
- procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti.

In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia del Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP adottato dal concessionario, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l'insorgere di problemi igienici. Tale Manuale dovrà inoltre prevedere idonee procedure di pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici. Il concessionario dovrà produrre a richiesta la documentazione attestante l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui al già richiamato sistema HACCP.

Il concessionario dovrà prevedere procedure che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti in caso di emergenza / richiamo dei prodotti a seguito di allerta alimentare.

Il concessionario, nel corso del contratto, dovrà adottare le modifiche operative che dovessero rendersi necessarie a fini igienico-sanitari, per modifiche normative o a seguito di specifiche richieste o disposizioni delle autorità sanitarie competenti.

Il concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.

L'Amministrazione è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.

I controlli in materia di igiene nella preparazione, trasporto e distribuzione degli alimenti sono effettuati dagli organi preposti delle aziende sanitarie e dello stato. Tali controlli sono attivabili su segnalazione e richiesta dell'Ente. Il controllo sul rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del



concessionario è eseguito, nelle varie sedi in cui sono installati i distributori, dai responsabili di servizio o dai Referenti interni incaricati ai sensi del successivo art. 19. Gli accertamenti e le verifiche potranno avere a oggetto la composizione, la grammatura, le date di scadenza dei prodotti in vendita, la pulizia delle apparecchiature, il rispetto dei prezzi, la sicurezza e la tutela della salute, la regolarità degli operatori addetti al servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla ditta aggiudicataria, al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere di effettuare tutti i controlli necessari per verificare il corretto espletamento del servizio.

Qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla contestazione formale alla ditta la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi le spese di analisi sostenute dal Comune di Grottoammare.

Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, l'Amministrazione addebita al concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del concessionario.

#### **Art. 14 - Assistenza, manutenzione e pulizie**

A partire dalla data di installazione delle apparecchiature e per tutta la durata del rapporto contrattuale, il Concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento i distributori e gli erogatori oggetto del contratto e assicurarne la costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza. Il Concessionario deve provvedere ad erogare, a propria cura, l'assistenza tecnica ordinaria presso le Sedi comunali e porre in essere ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento degli stessi.

Il Concessionario dovrà garantire l'effettuazione di 1 (un) intervento settimanale di pulizia dei distributori e degli erogatori volto ad assicurare la corretta funzionalità delle macchine, la rigorosa pulizia interna e delle superfici esterne dei medesimi e delle relative attrezzature, utilizzando prodotti per la pulizia e sanificazione corrispondenti alle normative vigenti, e la pulizia dei cestini porta rifiuti. Detti cestini dovranno essere forniti dal concessionario per ciascun punto di distribuzione in numero e dimensioni adeguate, provvisti di coperchio, in materiale ignifugo.

Il Concessionario deve garantire il servizio di rifornimento di ciascun distributore automatico in modo tempestivo, con almeno un passaggio settimanale. In ogni caso, nell'ipotesi di segnalazione di esaurimento dei prodotti nei distributori, o in caso di guasti o malfunzionamenti, il Concessionario deve provvedere al rifornimento o al ripristino entro 24 ore dalla segnalazione ricevuta a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati della Stazione Appaltante. L'Impresa è obbligata altresì alla restituzione del denaro indebitamente trattenuto dall'apparecchio distributore nel caso di mancata erogazione dei prodotti richiesti.

Qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del distributore entro il predetto termine massimo stabilito, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro il termine massimo di 72 (settantadue) ore lavorative decorrenti dalla richiesta di intervento con un distributore con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Per tutte le Sedi comunali, con riferimento alle "ore lavorative" e ai tempi di intervento, si indicano di seguito degli orari (indicativi e soggetti a variazioni) che il concessionario è tenuto a verificare periodicamente con il DEC al fine di evitare disservizi:





Sedi	orari
1-Biblioteca, Via Matteotti 41	martedì, giovedì e sabato ore 15-19; fino all'utilizzo per attività didattica anche dal lun al ven ore 8-13
2-Teatro delle Energie, Via Ischia I, 301	orari da concordare con il Servizio Cultura
3-Ospitale, Via Palmaroli, 19	dal lun al ven ore 8-14; mar e gio anche 15-18
4-Sede comunale, Via Marconi 50	dal lun al ven ore 8-14; mar e gio anche 15-18
5-Deposito, Via California	dal lun al ven ore 8-13
6-Ospitale, Via Palmaroli, esterno	libero

#### **Art. 15 - Responsabilità per danni a persone e/o cose e polizza assicurativa**

L'Amministrazione comunale non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del concessionario: la custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del concessionario.

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto.

Il concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione. Il Concessionario è responsabile direttamente o indirettamente per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività e a quella dei suoi collaboratori e preposti (art. 1228 e 2049 codice civile) o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori.

A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto, l'impresa risultata aggiudicataria dovrà essere provvista di:

- polizza assicurativa a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni del Comune per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro. Il Comune, i suoi dipendenti e gli utenti dovranno essere espressamente indicati come soggetti terzi.
- polizza furto e contro danni vandalici alle attrezzature installate.

Le polizze aventi validità per tutta la durata del contratto, dovranno essere trasmesse in copia, prima della stipula del contratto

Le suddette polizze dovranno valere anche per le richieste di risarcimento rivolte direttamente alla Stazione Appaltante da parte dei danneggiati per fatto imputabile al Concessionario.

Le polizze assicurative dovranno essere stipulate con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste.

I documenti delle polizze devono essere in lingua italiana ovvero, qualora sia in lingua originale diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da traduzione.

Sarà considerata valida ad ogni effetto la presentazione di polizza/e di assicurazione già in essere, purché aventi le medesime caratteristiche sopra indicate ovvero eventualmente estese con apposita/e appendice/i.

Le copie dei pagamenti afferenti i rinnovi della/e polizza/e assicurativa/e dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante tramite PEC entro il mese successivo al rinnovo.

L'inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonera l'impresa aggiudicataria dalla responsabilità di qualsiasi genere su essa eventualmente incombenti.



L'Amministrazione comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative.

Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto come previsto all'art. 21 del presente Capitolato.

La Stazione Appaltante è esonerata inoltre da ogni responsabilità anche nei confronti del Concessionario per danni provocati dall'uso, anche non corretto, dei distributori, per eventuali atti vandalici, furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori.

In ogni caso, il Concessionario manleva la Stazione Appaltante dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, pertanto, anche detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 16 – Cessione del contratto, affitto di azienda e subconcessione**

Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l'azienda o subconcedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 17 - Garanzia provvisoria e definitiva**

Ai sensi dell'art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 36/2023, non viene richiesta la costituzione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura.

Anteriormente all'atto della sottoscrizione del contratto, il Concessionario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, ivi comprese le applicazioni delle penali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 1 del citato D.lgs. 36/2023 con riferimento al valore complessivo della concessione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale, in contestualità all'emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità il Concessionario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione. Il mancato reintegro della cauzione costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c così come previsto all'art. 21 del capitolato. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo

#### **Art. 18 - Adeguamento dei prezzi- reportistica**

I prezzi dei prodotti dovranno rimanere fissi per i primi 12 mesi di durata del contratto.



Nelle successive annualità i prezzi applicati risultano suscettibili di rivalutazione Istat, ai sensi art. 60 del D.lgs. 36/2023. In tal caso le variazioni di prezzo dovranno essere comunicate all'Amministrazione comunale entro il mese di ottobre di ciascun anno di durata contrattuale, allegando idonea documentazione che motivi la variazione medesima. Tale termine è stabilito a pena di decadenza. L'adeguamento sarà operato solo a seguito di apposita istruttoria tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e, se riconosciuto, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta

All'atto della variazione il Concessionario è tenuto alla comunicazione ai fruitori del servizio, apponendo sugli apparecchi adeguata segnaletica

Il Concessionario dovrà trasmettere, ai fini del monitoraggio del servizio, con cadenza annuale e su supporto informatico (file Excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

- tipologia e modello della macchina
- ubicazione (sede del servizio)
- data installazione
- numero di erogazione all'anno per tipologia di prodotto suddivise per singola macchina distributrice e per tipo di erogazione ( moneta o chiavetta) se rilevabile;
- incasso totale suddiviso annualmente per distributore

Il resoconto dovrà essere inviato entro il 20 (venti) del mese successivo a ciascuna scadenza annuale a mezzo posta elettronica all'indirizzo [cultura@comune.grottole.ap.it](mailto:cultura@comune.grottole.ap.it)

In casi di ritardata trasmissione, l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 20.

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi. Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015 e come meglio comunicato dall'Agenzia delle Entrate il 30.06.2016, i distributori automatici dovranno essere censiti on-line presso l'Agenzia delle Entrate ai fini della trasmissione telematica degli incassi.

#### **Art. 19 - Responsabile designato dal concessionario e referenti comunali (DEC e referenti interni)**

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, prima della stipula del contratto, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa stessa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto della concessione.

Nella fase di esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante si avvale di un Direttore dell'esecuzione (DEC) per i compiti previsti all'art. 101 e 102 del Codice dei Contratti nella persona di Danesi Monica, Responsabile del Servizio Turismo e Sport.

Ciascun Ufficio o Servizio comunale in cui sono installati gli apparecchi distributori nominerà uno o più Referenti interni che collaboreranno con il DEC. Tali Referenti interni saranno, oltre al DEC, gli unici interlocutori con il Responsabile designato dal concessionario per la propria sede. Il DEC comunicherà al Concessionario il relativo elenco dei Referenti interni.

#### **Art. 20 - Penali**

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta concessionaria, l'installazione o la gestione dei distributori automatici non avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, il Comune applicherà le penali di seguito specificate:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione ad inizio del servizio o nell'asportazione dei distributori automatici alla fine dello stesso;



- € 50,00 per ogni giorno di ritardo negli spostamenti dei distributori richiesti dall'Amministrazione e/o variazioni delle sedi e dei distributori di cui all'art 2 del presente capitolato;
- € 50,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato o non autorizzato e non rimosso entro 3 gg lavorativi dalla richiesta;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente capitolato;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per l'esecuzione degli interventi di rifornimento di prodotti ai distributori automatici;
- € 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per il pagamento del canone di cui all'articolo 9 del presente capitolato;
- € 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini i report di cui all'articolo 18 del presente capitolato.

In ogni caso l'amministrazione si riserva di revocare la concessione e di rivalersi sulla cauzione qualora la ditta concessionaria, appositamente diffidata, persista nell'inadempimento anche dopo le contestazioni.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC o raccomandata A/R. Nel caso le controdeduzioni non siano accolte dall'Amministrazione ovvero non vi sia data risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato il provvedimento è considerato definitivo. L'Impresa dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate.

#### **Art. 21 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutoria espressa**

Nel caso in cui il concessionario non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

Il Comune di Grottammare si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- c) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 15 del presente capitolato tecnico;
- d) cessione totale o parziale del contratto, cessione o affitto dell'azienda (art. 16 del presente capitolato);
- e) mancato reintegro della cauzione di cui all'art. 17 del presente capitolato tecnico
- f) omessa produzione dell'elenco e schede tecniche dei distributori anche a seguito di eventuale sostituzione;
- g) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- h) adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP,
- i) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- j) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a due volte nel corso dell'appalto;
- k) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- l) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell'impresa;



- m) in caso di concessione a terzi, negli spazi oggetto della concessione, dell'attivazione, in qualunque forma, di strumenti per la pubblicità di qualsiasi prodotto o servizio;
- n) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi;
- o) violazione del Codice di Comportamento del Comune di Grottammare come stabilito all'art. 24;
- p) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- q) nelle ulteriori ipotesi previste dal presente capitolato.

Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, l'appaltatore dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

La risoluzione del contratto avrà effetto dopo un mese dall'apposita comunicazione senza che la ditta concessionaria possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, ferma restando la necessità che anche dopo l'avviso il servizio sia effettuato.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione in tutto o in parte per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di almeno tre mesi.

#### **Art. 22 – Recesso del concessionario**

Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso a mezzo posta elettronica certificata.

Il concessionario, dato atto che l'aggiudicazione della gara è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. L.vo 159 del 06/09/2011, recederà immediatamente dal contratto nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società interessata.

In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente a opere e/o spese già realizzate e/o sostenute.

#### **Art. 23 – Obblighi verso i dipendenti e osservanza CCNL**

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

Il concessionario esonera, pertanto, l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e comunque da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

#### **Art. 24 – Applicazione obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e divieto di *pantouflage***

Il concessionario, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare, pubblicato in modo permanente sul sito [www.comune.grottammare.ap.it](http://www.comune.grottammare.ap.it),





sebbene non allegato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Grottoammare si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Grottoammare.

Alla presente concessione si applica la norma di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 in materia di rapporti del Concessionario con ex dipendenti della Stazione Appaltante. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 25 – Foro competente**

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, non superabili in via transattiva, saranno definite in via esclusiva dal Tribunale di Fermo. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 26 – Rinvio**

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, alle norme del Codice Civile e alle altre norme applicabili in materia.

#### **Art. 27 – Stipula del contratto e relative spese, imposte e tasse**

Tutte le spese inerenti al contratto, imposte, tasse, registrazione e quant'altro occorre per dare corso legale al contratto, immediate e future, saranno a carico del concessionario.

Il contratto sarà sottoscritto dalle parti in modalità elettronica e assoggettato all'imposta di bollo, secondo quanto riportato nell'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 che dovrà essere corrisposta dal concessionario aggiudicatario.

#### **Art. 28 – Trattamento dei dati**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati forniti dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Grottoammare esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Titolare del Trattamento è il Comune di Grottoammare, Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area cui afferisce il Servizio Cultura.

#### **Art. 29- Documenti da consegnare alla Amministrazione Comunale**

Il Concessionario dovrà produrre:

- prima della stipula del contratto:
  - polizza assicurativa di cui all'art 15 del capitolato;
  - garanzia definitiva di cui all'art 17 del capitolato;



- responsabile designato dal concessionario di cui all'art 19 del capitolato;
- l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, le schede tecniche relative a tutti i distributori indicanti la matricola, anno di fabbricazione, le caratteristiche, le relative omologazioni e consumi energetici; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di eventuali modificazioni del parco macchine per i casi previsti nel presente Capitolato
  - entro 15 giorni dalla stipula del contratto:
- documentazione di conformità alla normativa CE dei modelli di distributore e al D.lgs 17 del 27.01.2000 ( c.d "Direttiva Macchine") e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e il Manuale di istruzioni per l'uso
- elenco dei prodotti erogati, identificati con la propria marca commerciale e formato suddiviso tra le diverse tipologie (bevande calde, bevande fredde, snacks salati e dolci) e dei relativi prezzi, opportunamente aggiornato sulla base dei prezzi indicati nel presente capitolato;
- per i prodotti equosolidali o biologici ove inseriti in vetrina: appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti;
- attestazione, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante del Concessionario ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati;
- certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo le norme UNI EN 13432 o UNI EN 14995 o la prova dell'utilizzo di bicchieri/palette in materiale non conforme che sono stati immessi sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs 196/2021.
  - entro il 20 del mese successivo a ciascuna annualità del contratto:
- il report delle erogazioni e fatturato dei distributori con le informazioni richieste all'art. 18